

Pubblicato il 16/09/2016

N. 03896/2016REG.PROV.COLL.

N. 10526/2015 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10526 / 2015, proposto da:  
Rosa Di Donna, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Montefusco, con domicilio  
eletto in Roma presso la Segreteria del Consiglio di Stato;

***contro***

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato  
e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei  
Portoghesi, n. 12;  
Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli  
avvocati Erik Furno ed Ernesto Furno, con domicilio eletto presso Dorina Furno  
Guerriero in Roma, Viale dei Colli Portuensi, n. 187;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione III, n. 676 del 28  
gennaio 2014, resa tra le parti, concernente il diniego di autorizzazione paesaggistica  
per la realizzazione di impianto fotovoltaico.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Comune di Torre del Greco;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, comma 1, 38 e 85, comma 9, del c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2016 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti l'avvocato Raffaele Montefusco e l'avvocato dello Stato Tito Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Considerato che:

- la sentenza appellata del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione III, n. 676/2014 è stata depositata in data 28 gennaio 2014, peraltro con riguardo a un ricorso proposto in prime cure successivamente all'entrata in vigore del c.p.a.;
- l'appello avverso la predetta sentenza è stato notificato alle controparti il 25 novembre 2015, ossia oltre il termine di sei mesi fissato dall'art. 92, comma 3, c.p.a.;
- ai sensi dell'art. 92, comma 3, del c.p.a. *«in difetto della notificazione della sentenza, l'appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza»*;
- ai sensi dell'art. 92, comma 4, del c.p.a. *«la disposizione di cui al comma 3 non si applica quando la parte che non si è costituita in giudizio dimostri di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullità del ricorso o della sua notificazione»*;

Ritenuto che la chiara formulazione dell'eccezione, di cui al comma 4 dell'art. 92 del c.p.a., alla regola dettata dal precedente comma 3 dell'art. 92, non consente di accedere alla tesi, sostenuta dall'appellante a sostegno della tempestività del gravame

e ribadita nel corso dell'udienza pubblica dal relativo procuratore, secondo cui, nella fattispecie, la decorrenza del termine (c.d. lungo) per l'impugnazione della sentenza sarebbe stata impedita dalla circostanza della mancata tempestiva conoscenza della sentenza emessa dal T.A.R. per la Campania conseguente alla mancata comunicazione della data di discussione dell'udienza di merito davanti allo stesso T.A.R.;

Ritenuto, viceversa, di dover ribadire il principio processuale per cui l'unico caso che fa eccezione all'ordinaria decorrenza del termine di sei mesi (c.d. termine lungo) per la proposizione di una impugnazione è quello in cui la parte non abbia avuto notizia, senza propria colpa, della pendenza del processo (che è cosa ben diversa dal non aver avuto notizia di un singolo atto di un processo di cui invece si conosce l'esistenza);

Rilevato che è incontrovertibile che, nella specie, l'appellante avesse chiara conoscenza della pendenza del giudizio di primo grado, essendosi in esso costituita ed anzi avendolo essa stessa proposto quale ricorrente in prime cure (ciò che radicalmente pone la presente vicenda al di fuori dell'ambito applicativo del cit. art. 92, comma 4, c.p.a., giammai riferibile alla parte attrice);

Ritenuto, conseguentemente, che – anche ad ammettere che alla predetta parte non siano state comunicate né la data d'udienza, né l'avvenuta pubblicazione della sentenza – egualmente decorre, nei confronti di ogni parte che sia stata (o che, con l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto essere) a conoscenza della pendenza del processo, il termine decadenziale ordinario di sei mesi (c.d. termine lungo) per la proposizione delle impugnazioni ordinarie avverso la sentenza che abbia definito tale processo;

Che, peraltro, siffatto preclaro corollario delle citate disposizioni di legge non è in alcun modo lesivo del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, giacché da un lato il legislatore deve contemperare l'interesse della parte a proporre l'impugnazione

con l'interesse generale (delle altre parti e di tutti i consociati) a poter confidare sulla definitività delle decisioni di primo grado una volta decorso un ragionevole lasso di tempo dalla loro pubblicazione, senza che alcuna impugnazione sia stata proposta; Che, in particolare, l'onere – che consegue a siffatta piana esegesi del sistema delle impugnazioni – per ciascuna parte di controllare con cadenza almeno semestrale lo stato di un processo di cui si conosce l'esistenza (direttamente in Segreteria, ovvero più agevolmente mediante la mera consultazione del sito istituzionale della Giustizia amministrativa) non è certamente inesigibile, né talmente gravoso da implicare il benché minimo dubbio di legittimità costituzionale della condivisa esegesi letterale della normativa richiamata e qui applicata;

Ciò stante, ribadendosi che, nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata depositata il 28 gennaio 2014 mentre l'appello è stato notificato, a distanza di oltre sei mesi, il 25 novembre 2015, il ricorso in appello deve dichiararsi irricevibile, con conseguente assorbimento in tale declaratoria di ogni altra questione.

Il Collegio ritiene, tuttavia, di poter compensare le spese del presente grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese e competenze del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Dante D'Alessio**

**IL PRESIDENTE**  
**Ermanno de Francisco**

**IL SEGRETARIO**